

Nota integrativa all'accordo del 5 settembre 2023

Roma, 20 dicembre 2023

Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Clai Edilizia

e

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

Convengono le seguenti specifiche:

1) Apprendistato

- Premesso che nel nuovo Allegato D - Apprendistato professionalizzante – sottoscritto il 5 settembre 2023 nell'ambito degli accordi sulle code contrattuali, è stato introdotto l'Art. 9 relativo all'"Apprendistato professionalizzante specialistico", nel quale viene esposta la nuova tabella retributiva suddivisa per Gruppi Specialistici e per semestri;
- che nell'articolo medesimo non viene specificato su quale livello vanno applicate le percentuali retributive;
- le Parti confermano che tale riferimento è rinvenibile all'Art. 7 che dispone:
"A decorrere dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello. Per il gruppo 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sottoindicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello."

Pertanto, per il 1° ed il 2° Gruppo Specialistico si applicano le percentuali sul 3° livello, mentre per il 3° Gruppo Specialistico si applicano sul 2° livello.

2) Articolo 77

- a) Alla fine del paragrafo relativo al 7° Livello va aggiunto "e archeologici".
- b) Nel capitolo "Laureati e Diplomati" i primi due paragrafi sono sostituiti con i seguenti:

Coloro che sono in possesso di laurea (1° ciclo), laurea magistrale (2° ciclo) o di laurea a ciclo unico in specialità tecniche inerenti all'industria dell'edilizia (Ingegneri, Architetti, Restauratori, Archeologi, ecc), in specialità amministrative (Economia e Commercio, Giurisprudenza e simili) non possono essere assegnati a Categoria inferiore alla Seconda (V Livello);


I tecnici del restauro ed archeologi di III fascia DM 244/2019, i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche o Diploma di Tecnico Superiore (ITS) inerenti all'industria dell'edilizia (Geometri, Periti Edili, Tecnici delle Costruzioni, Periti Industriali in edilizia e simili) o in specialità amministrative (Ragionieri, Periti Commerciali e simili) non possono essere assegnati a Categoria inferiore alla Terza (IV Livello).

3) Commissione per la stesura del CCNL

Le Parti definiscono la costituzione di una Commissione sulla revisione e armonizzazione degli Accordi di rinnovo contrattuali, al fine di procedere alla stesura definitiva entro il 30 settembre 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANAEPN – Confartigianato Edilizia



CNA Costruzioni



FIAE Casartigiani



CLAAI Edilizia



FE.N.E.A.L.- U.I.L.



F.I.L.C.A.- C.I.S.L.



F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L.

